

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI PISA E P.A.N.F.I.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI, PER LA PROGETTAZIONE E LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEL PROGETTO *LIFELONG LEARNING* NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA**

***CONSIDERATO CHE***

- L'Università di Pisa intende promuovere un corso nell'ambito del *Lifelong learning* rivolto ai docenti delle scuole superiori della Toscana nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale attraverso iniziative di mobilità e di stage all'estero per l'innovazione delle metodologie dell'insegnamento e lo scambio delle buone pratiche anche utilizzando forme di collaborazione con altri enti sia pubblici che privati;
- l'A.N.F.I.S. (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor), soggetto qualificato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per la formazione degli insegnanti (prot. n. AOODGPER7099 del 26.7.2010) che opera sull'intero territorio nazionale e ha fra i propri scopi quello di realizzare progetti e altre iniziative nell'ambito della formazione continua degli insegnanti e della ricerca didattica ed ha esperienza nella realizzazione di progetti europei finalizzati alla mobilità dei docenti nell'ambito della formazione degli insegnanti con significative esperienze in ambiente *e-learning* e misto;
- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare «convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale», e «convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento»;
- in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare forme di raccordo tra il mondo della scuola, delle professionalità e del lavoro, al fine di favorire l'aggiornamento e migliorare la qualità dei processi formativi;
- l'A.N.F.I.S. e l'Università di Pisa hanno manifestato reciproco interesse a sviluppare una collaborazione in gruppi di lavoro misti per realizzare una o più iniziative progettuali finanziabili con le risorse del progetto Erasmus + 2014-2020 dell'UE-da rivolgere a docenti della scuola secondaria della Toscana;

***TRA***

L'Università di Pisa, Codice Fiscale 00286820501, con sede in Lungarno Pacinotti 43/44, 56126 Pisa, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Massimo Augello, legale rappresentante, domiciliato per la sua funzione presso la sede .

***E***

L'A.N.F.I.S. (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor), d'ora in poi denominata "ANFIS", con sede legale in Via S. Alessio 38, 37129 Verona, Partita IVA 03807050236 e rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Prof. Riccardo Scaglioni, legale rappresentante, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ANFIS

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Individuazione delle parti e valore delle premesse**

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell'atto.

### **Art. 2 – Obiettivo della convenzione**

L'Università di Pisa e l'ANFIS si accordano per collaborare alla definizione e alla gestione del progetto "Liflong learning per il personale della scuola secondaria" nell'ambito del LLP e degli orientamenti dell'Agenda Europa 2020 volto all'aggiornamento sulle metodologie didattico

- 1- disciplinari del personale docente delle scuole secondarie della Toscana interessato ad effettuare esperienze di mobilità e di scambio di buone pratiche.
- 2- A tale scopo l'Unipi e l'Anfis predisporranno il progetto secondo le linee guida del programma Erasmus + 2014-2020 per la mobilità e l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento attraverso gli scambi e le buone pratiche
- 3- Qualora la candidatura ai finanziamenti dell'UE abbia esito positivo, l'Unipi e l'Anfis collaboreranno anche alla gestione del progetto per la sua realizzazione
- 4- Le due componenti concordano nel definire il progetto a carattere sperimentale e nel sottoporlo a verifica periodica per la conferma della sua prosecuzione e della reciproca collaborazione.
- 5- Le parti individueranno il personale più qualificato per svolgere sia l'attività di progettazione sia quella successiva della gestione (la selezione dei docenti che parteciperanno all'esperienza di mobilità e le attività di formazione previste nel progetto) qualora il progetto sia approvato dall'UE nel piano 2014-2020
- 6- La collaborazione avrà la durata del progetto e si protrarrà per tre anni
- 7- La collaborazione, fino alla eventuale approvazione del progetto, sarà senza oneri di spesa salvo le eventuali spese concordate in fase di progettazione che saranno a carico di entrambe le parti.

### **Art. 3 – Obblighi delle parti**

- 1- Le parti convengono di collaborare reciprocamente all'attuazione della iniziativa di cui all'art. 2 e si impegnano a destinare specifiche risorse, umane e strumentali, allo scopo.

L'Anfis si impegna

a fornire il supporto necessario a presentare la candidatura del progetto e a collaborare alla sua gestione, qualora il progetto sia approvato, nelle seguenti attività:

- informazione e documentazione sul programma Ue 2014-2020
- progettazione secondo le Linee guida Erasmus + ;
- progettazione e collaborazione alla gestione del percorso formativo di preparazione alla mobilità dei docenti coinvolti nel progetto, se approvato;
- individuazione delle scuole partner all'estero attraverso i propri canali di collaborazione con scuole e istituzioni in diversi paesi UE;
- partecipazione alla attività di formazione nell'ambito dei laboratori di tirocinio che saranno previsti nel progetto .

L'Università di Pisa si impegna a fornire il supporto necessario alla partecipazione delle diverse strutture di Ateneo e alla gestione del percorso di formazione, qualora il progetto sia approvato:

- coinvolgimento delle strutture degli Atenei delle discipline interessate al progetto;
- partecipazione alle attività di progettazione del personale accademico interessato;

- supporto alla compilazione del modulo di candidatura;
- organizzazione e gestione della parte amministrativa del progetto, in fase di preparazione ( se necessario ) e qualora questo sia approvato;
- organizzazione di attività di aggiornamento sulle didattiche disciplinari;
- individuazione delle scuole di tirocinio attraverso la rete collaudata nelle esperienze SSIS e TFA 2011-2012, per le attività di tirocinio previste nel progetto.

#### ***Art. 4 – Sede delle attività***

- 1- Le iniziative di formazione e le attività di ricerca e sviluppo di cui al precedente articolo 2, potranno essere svolte sia presso la sede dell'Università di Pisa, sia presso la sede dell'ANFIS ovvero presso le sedi scolastiche, congiuntamente individuate sul territorio nazionale, che assicurino le necessarie caratteristiche di funzionalità e di corrispondenza alle caratteristiche delle diverse iniziative.
- 2- L'Università di Pisa e l'ANFIS sono reciprocamente sollevati da responsabilità per eventuali danni ad essi non imputabili che dovesse subire il personale impegnato nelle attività convenzionate.

#### ***Art. 5 – Oneri finanziari e aspetti economici***

- 1- L'attuazione della presente Convenzione non comporta né per l'Università di Pisa né per l'ANFIS oneri finanziari salvo le eventuali spese in dipendenza da iniziative concordate e assunte congiuntamente dalle due parti. Ogni attività di collaborazione si svolge nel rispetto delle norme che regolano l'attività istituzionale di entrambe le parti.
- 2- Qualora il progetto sia approvato, le parti converranno sui rispettivi costi e gli importi da ripartire.
- 3- L'Università di Pisa prende atto che tutte le iniziative realizzate dall'ANFIS escludono espressamente per l'ANFIS, come indicato nello Statuto, il fine di lucro; il fine di dette iniziative è per l'ANFIS far crescere in modo sempre più qualificato il livello del servizio d'istruzione e formazione della scuola, attraverso la formazione del personale docente e la realizzazione di attività di ricerca nel campo dell'educazione. L'utilizzo delle risorse dell'ANFIS e gli accordi con soggetti ed enti eroganti formazione, ancorché aventi forma giuridica commerciale, rispondono esclusivamente a questi fini. Pertanto tutte le somme a qualunque titolo riscosse dall'ANFIS saranno destinate alla copertura di oneri derivanti dall'utilizzo di personale e strutture finalizzate al raggiungimento di detti scopi ed escludenti espressamente il fine di lucro. L'ANFIS si impegna, per eventuali avanzi di gestione su singole iniziative o sul complesso delle stesse, a non distribuire in nessun caso utili agli associati, ma a reinvestire detti avanzi di gestione nel potenziamento del servizio offerto ad associati e comunità scolastica.

#### ***Art. 6 - Durata***

- 1- La presente Convenzione è limitata al periodo di sperimentazione del progetto (3 anni) ed è sottoposta alla verifica periodica concordata tra le parti.

### **Art. 7 – Risoluzione della Convenzione**

- 1- Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere o denunciare l'atto previa diffida ad adempiere, fatto salvo comunque l'obbligo di completare le attività in corso che si rendessero strettamente necessarie al fine di non pregiudicare i diritti degli studenti e degli utenti esterni.

### **Art. 8 – Risoluzione delle controversie**

- 1- Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione.
- 2- Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà alla procedura dell'arbitrato o a quella della conciliazione, prima di agire in giudizio.

Pisa, 30/4/2014

Per l'Università di Pisa

Il Rettore  
Prof. Massimo Augello

-----

Per l'Associazione Nazionale dei Formatori  
Insegnanti e Supervisorì

Il Presidente  
Prof. Riccardo Scattoni

-----

